STATUTO

ARTICOLO 1

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, eretto in Ente morale con regio decreto 8 Dicembre 1901, n. 360, ha sede permanente nel Palazzo Carignano di Torino. Esso è una istituzione senza fini di lucro al servizio della collettività, aperta al pubblico, con lo scopo di raccogliere, studiare, conservare, diffondere la conoscenza, esporre con finalità di studio e di didattica le testimonianze di ogni genere relative al Risorgimento Italiano nel più vasto ambito dei processi di nazionalità dell'epoca, nonché di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica negli ambiti di cui sopra. Al Museo è annessa una Biblioteca specializzata, con archivio storico, emeroteca, gabinetto delle stampe.

Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale il Museo può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente.

ARTICOLO 2

Il Patrimonio del Museo è costituito dal fondo iniziale e dai suoi incrementi.

Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati interamente al perseguimento degli scopi istituzionali con espresso divieto di distribuire utili od altre utilità patrimoniali.

ARTICOLO 3

Sono organi del Museo:

- Il Consiglio di Indirizzo
- Il Consiglio di Gestione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 4

Le funzioni di indirizzo e controllo anche di merito sulla realizzazione delle attività del Museo sono esercitate dal Consiglio di Indirizzo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, due dei quali nominati dalla Città di Torino, due dall'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (uno dei quali indicato dal Comitato di Torino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano), il Presidente della Regione Piemonte od un suo designato (la quale Regione concorre in misura significativa e continuativa alla conservazione ed al sostegno delle attività del Museo) e fino ad un massimo di quattro cooptati dai cinque precedenti fra personalità e in rappresentanza di enti, fondazioni, istituti di credito, assicurativi e finanziari, aziende che possano contribuire alla valorizzazione, sviluppo, funzionamento e diffusione della conoscenza del Museo.

Il Consiglio di Indirizzo nomina nel suo seno il Presidente il quale lo convoca, presiede e dirige, determinando di volta in volta gli argomenti oggetto di trattazione e deliberazione.

I membri del Consiglio di Indirizzo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato, anche fuori dalla sede del Museo purché in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 8 giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 48 ore.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo in carica, e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione delle deliberazioni di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 5 per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo in carica e delle deliberazioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei membri del Consiglio di Indirizzo in carica e sentita la Regione Piemonte, il Comune di Torino, l'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede l'adunanza.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Indirizzo sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di sostituzione parziale di membri del Consiglio di Indirizzo prima della naturale scadenza, i nominati dureranno in carica il tempo durante il quale avrebbero dovuto tenere l'ufficio i membri surrogati.

Le cariche del Consiglio di Indirizzo non comportano emolumenti.

Il Consiglio di Indirizzo nomina il Direttore Scientifico, che può essere scelto anche fra i membri del Consiglio di Indirizzo o del Consiglio di Gestione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Indirizzo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 5

Il Consiglio di Indirizzo:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione;
- b) indica le linee guida e i relativi programmi pluriennali e annuali di attività del Museo e della Biblioteca;
- c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- d) approva le modifiche dello statuto;
- e) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sulla corretta amministrazione del Museo;
- f) determina il compenso dei Revisori dei conti ai sensi dell'art.10;
- g) promuove ogni attività direttamente o indirettamente utile al Museo, per esempio mediante una associazione degli Amici e/o dei Sostenitori del Museo;
- h) delibera la messa in liquidazione del Museo.

ARTICOLO 6

Il Museo è amministrato da un Consiglio di Gestione composto da cinque componenti di cui uno è il Presidente del Consiglio di Indirizzo con funzione di Presidente e gli altri quattro sono nominati dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti.

La carica di componente del Consiglio di Gestione non comporta emolumenti fatto salvo, se consentito e nella misura consentita dalle norme in vigore, l'eventuale rimborso spese e il gettone di presenza.

Il Consiglio di Gestione è convocato, anche fuori dalla sede del Museo purché in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 8 giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di 48 ore.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione in carica, e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione delle nomine e designazioni di cui all'articolo 7 per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione in carica.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede l'adunanza.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Gestione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ARTICOLO 7

Il Consiglio di Gestione nomina il Direttore Operativo e il Conservatore del Museo e può, all'occorrenza, unificare le due figure nella medesima persona; nomina il Direttore e Conservatore della Biblioteca e può, all'occorrenza, unificare le due figure nella medesima persona; nomina il

Segretario del Consiglio, determinando i rispettivi compiti operativi e le rispettive retribuzioni. Il Consiglio può affidare le funzioni di Direttore e Conservatore della Biblioteca al Direttore Operativo e Conservatore del Museo.

Il Consiglio designa pure il Tesoriere.

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Gestione:

- a) gestisce il Museo con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione nel rispetto delle linee guida indicate dal Consiglio di Indirizzo e delle previsioni del bilancio preventivo;
- b) definisce ogni anno il programma di massima delle attività del Museo e della Biblioteca, nel rispetto delle linee guida indicate dal Consiglio di Indirizzo;
- c) è regolarmente informato dai Direttori e dai Conservatori del Museo e della Biblioteca, dello stato dei vari settori e della realizzazione del programma delle attività;
- d) predispone entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
- e) predispone entro il mese di aprile di ciascun anno il conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- f) stabilisce le modalità regolanti l'accesso del pubblico al Museo e alla Biblioteca, determina il prezzo dei biglietti d'ingresso;
- g) dispone la compilazione e l'aggiornamento degli inventari dei beni patrimoniali, dei documenti, delle carte e degli oggetti costituenti le raccolte di proprietà del Museo nonché dei documenti ed oggetti ricevuti in lascito, in dono o in deposito a mente dell'art. 11, provvedendo a darli in consegna a funzionari responsabili;
- h) stipula convenzioni con soggetti pubblici e/o privati;
- i) assume i provvedimenti necessari per la definizione della struttura operativa del Museo e ne adotta i regolamenti che devono disciplinarne il funzionamento;
- 1) delibera su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente.

Il Consiglio di Gestione può delegare con deliberazione motivata a uno o più Consiglieri compiti operativi con obbligo di riferirne periodicamente al Consiglio.

ARTICOLO 9

Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) ha la rappresentanza del Museo nei confronti dei terzi ed in giudizio ed intrattiene i necessari rapporti con i diversi soggetti pubblici e/o privati;
- b) convoca, presiede e dirige il Consiglio di Gestione, determinando di volta in volta gli argomenti oggetto di trattazione e deliberazione;
- c) sovrintende a tutte le attività del Museo e alle responsabilità direttamente attribuite dal Consiglio di Gestione al Segretario e al Direttore Operativo, onde assicurarne la piena attuazione e informando il Consiglio di Gestione in caso di inadempienze o esorbitanze;
- d) formula proposte al Consiglio di Gestione in ordine alla progettazione e svolgimento delle attività e degli indirizzi del Museo;
- e) adotta misure e provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di Gestione, riferendone nella prima seduta successiva;
- f) esegue quant'altro gli venga delegato dal Consiglio di Gestione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 10

Alla gestione del Museo si provvede con le seguenti entrate:

- a) redditi di patrimonio;
- b) provento dei biglietti d'ingresso, bookshop, merchandising e delle attività svolte dal Museo;
- c) contributi stanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e/o da altri Ministeri;
- d) contributi stanziati dalla Regione Piemonte;
- e) contributi in danaro e sotto forma di prestazioni e di servizi da parte del Comune di Torino,

come da apposita convenzione;

f) proventi di qualunque natura che pervengano a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati.

ARTICOLO 11

Il riscontro sulla gestione del Museo è affidato ad un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi: il Ragioniere Capo del Comune di Torino, o un suo designato, un membro nominato dalla Corte dei Conti ed un membro nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. I membri nominati dalla Corte dei Conti e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali durano in carica tre anni.

I Revisori esaminano il conto consuntivo ed esprimono il proprio parere mediante relazione che viene allegata al conto stesso prima che sia presentato al Consiglio di Indirizzo.

I Revisori possono partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Ai Revisori dei conti compete il riconoscimento economico deliberato dal Consiglio di Indirizzo, che non deve comunque essere in contraddizione con i parametri fissati da eventuali norme di rango superiore in materia.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 12

Il Consiglio di Gestione ha facoltà di disporre l'accettazione in lascito, in dono o in deposito e la conservazione, ai fini dell'art. 1, di documenti e oggetti di proprietà di terzi che per singolare pregio storico si riconoscano degni della pubblica considerazione.

Questi documenti ed oggetti vanno contraddistinti con la indicazione della provenienza e del proprietario.

ARTICOLO 13

La responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e delle disposizioni del Presidente in materia culturale e gestionale del Museo e della Biblioteca spetta ai Direttori, quella relativa alla gestione amministrativa del Museo e della Biblioteca spetta al Segretario. La responsabilità della conservazione dei materiali e della tenuta degli inventari spetta ai Conservatori, che possono valersi all'uopo di un consegnatario.

ARTICOLO 14

Qualora per qualsiasi ragione, il Museo cessi la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari e a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori sentiti la Regione Piemonte, il Comune di Torino, l'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.